



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente Baldaro Biagio - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che in data 02/aprile u.s. è stato notificato in Azienda il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Baldaro Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere il riconoscimento dell'aspettativa per motivi di salute ai sensi dell'art. 24, 7° comma, del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, con il conseguente trattamento economico e, quindi, la declaratoria di illegittimità delle detrazioni operate sulla retribuzione relativa al mese di gennaio, nonché la condanna dell'AMAT alle spese di lite;
- preso atto che il Giudice adito non ha ritenuto riconoscere i presupposti per la concessione del provvedimento "inaudita altera parte" ed ha fissato l'udienza al 19/04/1996 per la comparizione delle parti;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio di previsione 1996
- A voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore d'Esercizio

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Sig. Baldaro Biagio per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1996 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni professionali".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 4 APR 1996**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. L.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 10/aprile/1996

Prot. n° : Dir/.....*107/96*.....

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Ingle
11.4.96

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 04 aprile 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 - 100 - 102 - 103 - 105 - 106 - 108 - 109 - 110.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

2 APR. 1996

3444 di Prot.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 ☎ 92432
74100 TARANTO

5189/96

Pretura di Taranto - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per

Baldaro Biagio, nato il 27/5/1947, rappresentato e
difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il
studio in Taranto, via Pitagora 142,
elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine
del presente atto

contro

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti 657.

Si premette in

fatto

* L'istante lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T.
dal 5/8/1972, con la qualifica di agente di
movimento.

* Con lettera r.r.r. datata 12/1/1996 n. 2881, a
mezzo dell'avv. A. Altamura ha chiesto all'Azienda
"facendo seguito alla richiesta di riconoscimento
dell'infermità per causa di servizio formulata in
data 18/12/1993" di essere adibito "immediatamente
a compiti e mansioni diverse rispetto a quelle
attuali di autista, stante la impossibilità di
espletarle, per incompatibilità con le sue
condizioni di salute".

N. Cron.

Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO

Ind. trasferta L. 3.210
Taranto, 11

1 APR. 1996

Avv. Domenico CASULLI

La incarico di rappresentarmi
e difendermi nel giudizio di
cui al presente atto ed in ogni
conseguenziale di esecuzione
e di eventuale appello, confe-
rendoLe all'uopo le più ampie
facoltà di legge, ivi compresa
quella di transigere e quietan-
zare. Eleggo domicilio presso
il Suo studio, Via Pitagora, 142
Taranto.

È firma autografa

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Deposita in Cancelli

IL 18 MAR. 1996

IL CANCELLIERE

* Con comunicazione del 17/1/1996, prot. AP 134, la Direzione di esercizio ha riscontrato la richiesta disponendo: a) l'invio del ricorrente a visita medica presso il Centro Medico F.S. di Bari per accertarne l'idoneità allo svolgimento delle mansioni di agente di movimento; b) "considerata la mancanza di posti riservati dal regolamento aziendale al personale inidoneo", il suo collocamento in aspettativa "nelle more che venga accertata la sua idoneità, con decorrenza 18/1 p.v. e fino a revoca, per impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento all. "A" al R.D. 148/1931".

* In data 15/2/1996 è stato convocato a mezzo telegramma, per il giorno 20/2/1996, presso l'Ispettorato Sanitario Compartimentale F.S. di Bari "per essere sottoposto a visita medica di idoneità".

* Il 20 febbraio si presentava puntualmente all'Ispettorato, dove i sanitari, effettuati i primi accertamenti, lo hanno invitato a ripresentarsi il 9 marzo per un ulteriore esame (elettromiografia).

* A fine febbraio, gli è stata corrisposta la

retribuzione relativa al periodo gennaio / 2
febbraio, sulla quale risulta operata una
detrazione di f. 1.230.396 per 14 giorni (18/1 -
1/2) di aspettativa privata (codice 234).

Si chiede l'intervento del Pretore in via
d'urgenza per i seguenti motivi di

d i r i t t o

La detrazione operata sulla retribuzione è del
tutto illegittima.

1) Il richiamato art. 24 del Reg. All. "A" del R.D.
148/1931 recita al 1° comma: "L'aspettativa è
concessa in seguito a domanda dell'interessato per
motivi di salute, per bisogni privati, etc";
al 2° comma: "L'aspettativa viene disposta d'ufficio
nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunti
impedimenti all'ulteriore esercizio delle funzioni
proprie di ciascuna qualifica, quando l'Azienda
giudichi conveniente sperimentare l'esenzione
stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo
dal servizio"; al 7° comma: "Durante il periodo di
aspettativa per motivi di salute l'agente ha
diritto ... alla metà dello stipendio ... e ai 2/3
se le persone di famiglia a carico superano le
due".

2) Nel caso di specie, la Direzione dell'A.M.A.T.

ha preso atto della denuncia di impedimento fatta dal ricorrente e, al fine di verificarne la fondatezza, ha disposto l'accertamento dell'inidoneità. Con il potere conferitole dal 2° comma dell'art. 24, ha, inoltre, disposto il collocamento in aspettativa dello stesso ricorrente, "considerata la mancanza di posti riservati dal regolamento aziendale al personale inidoneo". Una considerazione, allo stato, del tutto incongruente, dal momento che è l'eventuale riconoscimento della inidoneità che dà eventualmente accesso ai posti riservati agli inidonei.

3) Tanto la prima che la seconda "disposizione" comportano il trattamento giuridico ed economico, previsto dal 7° comma dell'art. 24, in favore dei dipendenti in aspettativa per motivi di salute.

L'A.M.A.T. ha, invece, optato per il "non trattamento" riservato esclusivamente all'aspettativa per "bisogni privati" (fra i quali fa rientrare la denuncia di una infermità) e concessa a domanda dell'interessato.

L'intervento di codesto Giudice in via d'urgenza è giustificato, oltre che dalla chiarezza dell'illegittimità della decisione dell'A.M.A.T.,

dall'esigenza di porre fine immediata al grave disagio economico nel quale il ricorrente e la sua famiglia (moglie e due figli a carico) versano, e sono destinati a permanere fino alla conclusione degli accertamenti sanitari, a causa della mancata fruizione della retribuzione, che rappresenta l'unica fonte di reddito.

La fondatezza del diritto, la dimostrazione per tabulas e il notevole ulteriore pregiudizio determinato dal lasso temporale necessario per la convocazione della controparte, rendono indispensabile l'emanazione del decreto motivato, previsto dal 2° comma dell'art. 669 -sexies c.p.c..

Si conclude

per l'emanazione di un decreto, inaudita altera parte, o, in subordine, per la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti, per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente:

a) dichiarazione di illegittimità della detrazione operata sulla retribuzione del mese di gennaio 1996 con la causale "aspettativa privata";

b) dichiarazione del diritto del ricorrente a fruire del trattamento retributivo previsto, per l'aspettativa per motivi di salute, dall'art. 24,

co. 7^a, del Regolamento All. "A" al R.D. 148/1931;

c) condanna dell'A.M.A.T. al pagamento della somma di f. 820.264 (pari ai 2/3 della detrazione - f. 1.230.396 -) a titolo di stipendio per il periodo 18/1 - 1/2/1996, con il danno da svalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata;

d) condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle spese di lite del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si allegano: lettera del ricorrente all'A.M.A.T. in data 12/1/1996; comunicazione dell'A.M.A.T. al ricorrente in data 17/1/1996; busta paga del febbraio 1996; telegramma di convocazione presso l'Ispettorato Sanitario Compartimentale delle FF.S. in data 15/2/1996; fotocopia art. 24 del Regolamento All. "A" R.D. 148/1931, stato di famiglia.

Taranto, 12/3/1996

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Preface

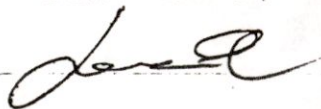
intento che non richieda
i presupposti fu la concessione
del provvedimento in base a un
dato altero fatto;
visto ed approvato l'art. 66
series c/c

7/881

l'ordine del 19.4.96
fu la conferenzia delle
parti d'ordine a s.

Quando al momento della
notifica e messo ed
il presente provvedimento
del commento letto il
6.4.96 -

Taranto, 25.3.96



Il Preface
di mano

copie conforme all'originale

Taranto

29 MAR 1902



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

SEZIONE DI TARANTO

La Corte di Taranto, in un'udienza pubblica, ha deciso:

ad unanimità

in f. l. r. f. T.

A MAT.

ad unanimità in favore di Bertini n. 657

mediante consegna di copie conformi all'originale

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 277/02

**VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO**